

Avvocato-agente di calciatori: necessario il rispetto dell'ordinamento sportivo

La decisione n. 15934/2012 della Cassazione si occupa del tema relativo all'attività di assistenza e consulenza tipica dell'agente di calciatori resa da parte di un avvocato iscritto al relativo albo.

Ripercorriamo brevemente la vicenda di cui è causa, sin dall'iniziale domanda avanzata da un avvocato che aveva convenuto in giudizio un calciatore professionista per vedersi riconoscere il pagamento di una somma pari a 480.000,00 €, oltre ad una penale pari a 250.000,00 €, lamentando l'inadempimento dell'atleta alle intese pattizie redatte secondo un mandato professionale non conforme al modello prescritto dalla normativa federale per i c.d. procuratori.

L'inadempimento dell'atleta sarebbe consistito nella stipula di un nuovo contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza dell'avvocato-agente.

Sia in primo che in secondo grado viene affermato il necessario rispetto della normativa regolamentare federale, e dunque l'invalidità del rapporto professionale formalizzato unicamente secondo le norme di diritto comune. Viene rilevato come *“nel caso in esame il contratto di mandato non ha rispettato nella forma e nella sostanza alcune fondamentali regole poste dall'ordinamento sportivo”*. Sotto il profilo formale, l'incarico avrebbe dovuto, oltre che essere conferito per iscritto sulla base dei moduli federali, anche essere depositato presso la Federazione entro i 20 giorni successivi. Dal punto di vista sostanziale, poi, si è accertata la palese contraddizione rispetto a due prescrizioni, ossia quella della durata dell'impegno di esclusiva per il calciatore e quella relativa al compenso. Nel caso di specie, peraltro, non era nemmeno possibile una etero-integrazione ex art. 6 co. 9 del Regolamento agenti allora vigente (secondo il quale le clausole degli incarichi non conformi al Regolamento medesimo erano sostituite di diritto dalle clausole del modello tipo), in quanto trattasi di contratto privo in radice di efficacia giuridica nell'ordinamento federale stante il mancato deposito.

L'avvocato-agente ricorre alla Corte di legittimità sostenendo, in buona sostanza, che il mandato professionale conferito ad un avvocato iscritto al relativo albo sia ontologicamente diverso dalla procura conferita ad un agente di calciatori in possesso di idonea licenza^[1].

La Suprema Corte, tuttavia, sostiene al contrario di essere in presenza di un contratto misto normativo, nell'ambito del quale la disciplina di diritto comune deve intendersi integrata dalla normativa regolamentare federale: in quest'ottica, il mandato professionale è stato stipulato in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, che prevede delle garanzie formali e sostanziali del tutto disattese nel caso di specie.

Secondo gli ermellini, il contraente che, presentandosi nella duplice veste di avvocato e di procuratore sportivo, squilibra il sinallagma negoziale vincolando il calciatore con clausole e con una penale rilevante difformi dal modello proprio di un disciplinare federale, non può reclamare tutela in relazione al contratto di mandato professionale, posto per l'appunto in frode alle regole dell'ordinamento sportivo.

Nell'esaminare la decisione in commento occorre anzitutto richiamare un riferimento normativo essenziale ai fini che ci occupano, ovvero la previsione secondo la quale *“Ai calciatori ed alle società di calcio è vietato avvalersi dell'opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa statutale e sportiva vigente”*^[2].

Ebbene, qualora l'incarico venga conferito ad un avvocato, non si utilizzeranno i moduli predisposti dalla Commissione Agenti, né il contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere depositato presso la Segreteria della Commissione stessa. Pare doversi ritenere inoltre che l'avvocato non sia assoggettato al potere disciplinare e sanzionatorio degli organi sportivi, se non nella misura in cui l'art. 18 comma 5 consente alla Commissione Agenti e alla Procura Federale di segnalare al *“competente Ordine degli Avvocati, al fine di un'eventuale valutazione sul piano deontologico, l'eventuale condotta contraria ai principi di questo regolamento tenuta da un avvocato che abbia ricevuto l'incarico di rappresentare un calciatore o una società per la stipula di un contratto di prestazione sportiva o per il trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore”*.

Premesso ciò, possiamo affermare che un avvocato che svolge l'attività tipica di un agente ex art. 5 co. 1 Reg. Agenti è un soggetto estraneo all'ordinamento sportivo.

Pertanto, ammesso che tale attività sia effettivamente riservata dai Regolamenti Associativi FIFA/FIGC a soggetti licenziati in applicazione e in forza delle norme di tali regolamenti, rimane fermo ed indiscutibile che, nell'ambito dell'ordinamento statale, la nullità di un contratto deriva dalla contrarietà dello stesso alla legge o all'ordine pubblico, non certo dalla contrarietà ad una norma associativa e contrattuale tra parti differenti. Altrimenti, bisognerebbe ipotizzare l'esistenza di norme pattizie aventi effetto *erga omnes*. Valga citare, al proposito, quanto sostenuto in un'autorevole rivista di diritto sportivo in relazione alla questione relativa alla validità nell'ordinamento statale degli accordi economici riguardanti la corresponsione di compensi con l'inosservanza o contro il divieto di norme dell'ordinamento sportivo: *“la normativa dell'ordinamento giuridico sportivo contenuta nei regolamenti delle federazioni sportive, riferita ai rapporti negoziali, ha efficacia soltanto all'interno dell'ordinamento giuridico sportivo e non anche nell'ambito di quello statale e, pertanto, il contratto concluso in violazione di un divieto stabilito da una norma di un regolamento federale non può solamente per questo essere dichiarato nullo nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale, siccome contrario ad una norma imperativa”*^[3].

Potremmo dunque affermare che colui che agisce senza essere iscritto all'albo agenti istituito dai regolamenti della FIGC non potrà essere sottoposto al potere disciplinare della Federazione (in quanto non ne fa parte), ma il suo operato, laddove anche si considerasse illegittimo dal

punto di vista sportivo, deve ritenersi che produca *sine dubio* effetti giuridici in ambito statale, in quanto non contrario ai principi dell'ordinamento generale^[4].

Con il che, peraltro, non si vuole negare ogni spazio all'autonomia sportiva, ma collocarla, pur con le sue peculiarità, all'interno delle regole generali.

Affermato quanto precede, non può tuttavia sottacersi come nel caso di specie venga in rilievo un elemento ulteriore che pare costituire il vero discrimine tra l'impostazione poc'anzi esposta e quella invece fatta propria dalla Corte di legittimità, ovvero il fatto che l'avvocato rivestisse anche la qualifica di agente di calciatori licenziato dalla FIGC. Infatti, mentre laddove una delle due parti in conflitto non appartenga all'ordinamento settoriale, non può ontologicamente sussistere incertezza in riferimento alla validità di negozi intercorsi in virtù dell'autonomia privata riconosciuta e garantita dall'ordinamento statale - purché, chiaramente, non si pongano con esso in contrasto -, ove i medesimi soggetti facciano entrambi parte dell'ordinamento sportivo, pare invece corretto riconoscere carattere preminente alla regole di garanzia, leale collaborazione e assistenza previste dall'ordinamento in parola.

In conclusione si ricorda come l'attività di agente già di per sé si pone ai margini dell'ordinamento sportivo, come rilevato dal Tribunale di Primo Grado CE nella sentenza *Piau* (Tribunale di Primo Grado, causa T-193/02 Laurent Piau/Commissione delle Comunità Europee), laddove ha rilevato che “[...] l'attività di agente di calciatori consiste [...] nel presentare dietro compenso e sulla base di regole fisse [...] un calciatore ad una società in vista di un impiego oppure [...] due società l'una all'altra in vista di concludere un contratto di trasferimento”: come osservato nell'indagine condotta dall'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato^[5], “Trattasi, quindi, di un'attività economica di prestazione di servizi e non di un'attività peculiare al mondo dello sport nel senso definito dalla giurisprudenza”. E' la stessa sentenza a confermare l'allegazione in parola, allorché afferma di intendere “l'attività di agente di calciatori come un'attività economica, senza pretendere che per essa valgano le peculiarità del mondo dello sport al quale, per l'appunto, non appartiene”^[6].

Nella medesima sentenza, il Tribunale di Primo Grado si è altresì interrogato sulla questione della compatibilità con i principi di diritto comunitario del potere normativo che un'organizzazione privata come la FIFA (dalla cui regolamentazione deve discendere quella nazionale) si autoattribuisce, rilevando come “il principio medesimo della regolamentazione di un'attività economica non concernente né le peculiarità del mondo dello sport, né la libertà di organizzazione interna delle associazioni sportive, da parte di un organismo di diritto che non ha ricevuto nessuna delega in tal senso dall'autorità pubblica, come appunto è la FIFA, non può essere prima facie ritenuto compatibile con il diritto comunitario, visto che è questione segnatamente di rispettare libertà civili ed economiche”. Ciò in quanto “una regolamentazione siffatta, che disciplina un'attività economica toccando libertà fondamentali, compete in linea di principio alle autorità pubbliche”.

Le considerazioni appena riportate si estendono, evidentemente, anche alle Federazioni nazionali, ivi inclusa la FIGC: ecco quindi che non ci si può esimere dal domandarsi come, se già la figura dell'agente di calciatori si pone *ex sé* ai margini delle regole proprie dell'ordinamento sportivo, può esservi assoggettata un'entità che con esso non ha alcun profilo di connessione. Salvo che, come nel caso della decisione in commento, si ritenga dirimente e fondante la concomitante sussistenza della qualifica di avvocato (estraneo dunque all'ordinamento sportivo) e di agente licenziato dalla competente Federazione: la Corte di legittimità ha infatti ritenuto “determinante la circostanza che il contratto *de quo* è stato stipulato tra soggetti che volontariamente, l'uno con il tesseramento e l'altro con la iscrizione si sono obbligati a stipulare futuri contratti rispettando determinate forme”, colché quello odierno è da ritenersi “un contratto che è assolutamente privo di efficacia proprio nell'ordinamento sportivo, riconosciuto dall'ordinamento statale”.

(Altax, 19 ottobre 2012. Nota di [Gabriele Nicoletta](#). Vedi il volume [Diritto dello sport](#) a cura dello stesso autore)

[1] Da sottolineare la modifica di cui all'art. 2 Reg. Agenti, che nella versione precedente prevedeva l'istituzione presso la FIGC dell'Albo degli Agenti di calciatori e della Commissione degli Agenti di calciatori: la nuova formulazione mantiene l'indicazione relativa alla Commissione, mentre sostituisce l'Albo con il “registro delle persone fisiche titolari di Licenza che svolgono attività di Agente”. La modifica in parola è stata introdotta dalla FIGC in conformità alle proposte suggerite dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: “In relazione alle restrizioni concernenti l'accesso all'attività di agente, si rileva che l'obbligo di iscrizione in un apposito albo non risponde ad esigenze di necessità e proporzionalità, atteso che la previsione di un esame per l'ottenimento della licenza rappresenta uno strumento di per sé sufficiente a garantire l'accesso alla professione (...). L'Autorità si è sempre espressa in senso contrario all'istituzione di albi per professioni il cui esercizio non coinvolge interessi di natura generale, come è il caso dell'attività di Agente di calciatori, ritenendo che l'obbligo di iscrizione a detti albi configuri un'ingiustificata barriera all'accesso” (AGCM Provvedimento n. 15477 del 24 maggio 2006 - Chiusura parziale dell'indagine conoscitiva, par. 7 “Conclusioni”).

[2] Art. 5 co. 1 Reg. Agenti.

[3] Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Vol. II, Fasc 2, 2006, p. 41, sub doc. 11.

[4] In questo senso Cass. 7865/1994.

[5] Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Indagine conoscitiva IC27 – Settore del calcio professionistico, nota 172.

[6] Paragrafo 105, sentenza cit.